

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI  
Ufficio III

Processo: Rapporti con gli assicurati  
Macroattività: Gestione amianto  
Attività: Rapporti con strutture interne  
Tipologia: istruzioni  
Fascicolo: Unità Territoriali  
Sottofascicolo: Legge n. 247/2007

ALLE UNITA' TERRITORIALI

e, p.c.: ALLA DIREZIONE CENTRALE  
SERVIZI INFORMATIVI E  
TELECOMUNICAZIONI

ALLA CONTARP CENTRALE

**OGGETTO:** Benefici previdenziali amianto.

Decreto ministeriale 12 marzo 2008, pubblicato sulla G.U. n. 110 del 12 maggio 2008, recante "Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007 n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriali".

Si fa seguito alla nota del 21 marzo 2008, prot. n. 2560, per fornire alle Strutture in indirizzo le prime istruzioni operative per l'attuazione degli adempimenti conseguenti alla entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto (**allegato 1**) a decorrere dal 12 maggio 2008.

I lavoratori in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto possono presentare istanza di riesame all'INAIL entro e non oltre l'**11 maggio 2009** (nei 365 giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto), utilizzando il modulo appositamente predisposto in "formato word" (**allegato 2**), che sarà reso disponibile appena possibile, come di consueto, anche nel portale Intranet (minisito della Direzione Centrale Prestazioni) ed Internet dell'Istituto [www.inail.it](http://www.inail.it).

Preme sottolineare, innanzitutto, che **la disposizione citata non comporta la riapertura del termine per la presentazione delle domande**, già scaduto il 15 giugno 2005 in applicazione del decreto interministeriale 27 ottobre 2004, ma definisce il periodo entro il quale coloro che hanno presentato la domanda entro il predetto termine possono oggi chiedere il riesame della propria posizione.

Premesso quanto sopra, si sottolinea che possono avvalersi delle certificazioni previste dall'art. 2, comma 2 del decreto i lavoratori che possiedono i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), **per il riconoscimento di esposizione all'amianto per periodi successivi al 31 dicembre 1992**, in relazione all'attività lavorativa prestata nei siti interessati dagli atti di indirizzo ministeriali, con le mansioni e nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l'esposizione protratta fino a tutto il 1992.

Per l'individuazione dei siti produttivi interessati da atti di indirizzo ministeriali con almeno una data termine di riconoscimento dell'esposizione protratta fino al 31 dicembre 1992, si trasmette, unitamente alla presente, il relativo **elenco aggiornato (allegato 3)**.

In attesa del rilascio della implementazione della procedura N.P.R.A. che consentirà la registrazione, la trattazione e il monitoraggio delle istanze di riesame pervenute, le Sedi dovranno apporre il timbro di ricezione sulle stesse e tenerne apposita evidenza, al fine di procedere ai successivi adempimenti e di conoscere la consistenza del fenomeno a livello regionale e centrale.

Le Sedi dovranno inoltre visionare la procedura informatica al momento della ricezione delle istanze di riesame, e - nel caso in cui le stesse siano riferite a domande originarie presentate nei termini ma ancora in istruttoria per periodi antecedenti al 31 dicembre 1992 - procedere con la massima tempestività possibile alla emissione delle certificazioni relative ai periodi antecedenti al 1° gennaio 1993, sulla base del flusso procedurale e delle istruzioni già impartite con la circolare n. 90 del 29 dicembre 2004.

Al fine di monitorare le istanze pervenute, le Direzioni regionali sono invitate ad acquisire dalle Sedi e trasmettere a questa Direzione centrale all'indirizzo [dprestazioni@inail.it](mailto:dprestazioni@inail.it) **entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento**, le informazioni indicate nel prospetto in "formato excel" unito alla presente nota (**allegato 4**). La prima rilevazione, effettuata al **31 maggio 2008**, dovrà quindi pervenire entro il **10 giugno 2008**.


Si raccomanda, inoltre, di segnalare nel predetto prospetto il numero delle eventuali istanze di riesame per le quali non risulti alcuna domanda protocollata in procedura N.P.R.A..

In considerazione del fatto che in molti casi dovranno essere visionate domande presentate e definite antecedentemente al rilascio della N.P.R.A., si prega di comunicare tempestivamente le ulteriori problematiche gestionali e procedurali che dovessero emergere nel corso degli adempimenti sopra indicati.

Da ultimo, alla luce delle attività previste tanto per la gestione dei monitoraggi, quanto per la formazione delle figure professionali sul territorio impegnate nella procedura, si prega di fornire a questa Direzione centrale, in occasione del primo invio del monitoraggio, il nominativo di un **referente regionale**, da individuare, ove possibile, tra il personale adibito alla trattazione delle istanze di riconoscimento dell'esposizione all'amianto presso le Sedi direttamente coinvolte nella gestione delle istanze di riesame ex Legge n. 247/07, così come desunte dall'**allegato 3**.

Si fa riserva di successive istruzioni in materia.

IL DIRETTORE CENTRALE REGGENTE  
(Dot. Mauro Fanti)



Allegati n. 4

All 1

## Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

## Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2008

p. Il direttore generale: CANNATA

08A03197

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

DECRETO 12 marzo 2008.

Modalità attuative dei commi 20 e 21 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, concernente la certificazione di esposizione all'amianto di lavoratori occupati in aziende interessate agli atti di indirizzo ministeriale.

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
DI CONCERTO CON  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004;

Visti gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla esposizione all'amianto ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dal citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, che ha riconosciuto validità alle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) della esposizione all'amianto sulla base dei predetti atti di indirizzo;

Visto l'art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui sono valide le certificazioni rilasciate dall'INAIL ai lavoratori che abbiano presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate ai predetti atti di indirizzo ai fini del conseguimento dei benefici previdenziali di cui al citato art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Visto il comma 21 del citato art. 1 che riconosce la fruizione dei predetti benefici previdenziali ai lavoratori non titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007;

Visto, in particolare, il comma 22 del citato art. 1 che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione dei predetti commi 20 e 21 della citata legge n. 247 del 2007;

Vista la relazione tecnica alla citata legge n. 247 del 2007, che individua i beneficiari nei lavoratori ai quali sia stata già riconosciuta l'esposizione all'amianto per periodi di esposizione fino al 1992, per i quali i benefici di cui al citato art. 13, comma 8, della legge 257 del 1992, e successive modificazioni, sono estesi ai periodi di esposizione successivi al 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003;

Visto l'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, che disciplina la procedura di comunicazione da parte delle imprese da attività di bonifica di amianto alla Regioni e alle ASL nel cui ambito di competenza sono effettuati gli interventi;

Tenuto conto che per la determinazione dell'avvio dell'azione di bonifica occorre far riferimento alla procedura di cui al citato art. 9 della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni;

Tenuto conto del termine fissato dalla citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, sulla operatività di detta procedura;

Tenuto conto dell'entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, nel cui contesto è disciplinata la predetta procedura;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Per il conseguimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, possono avvalersi della certificazione di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 247 del 2007 i lavoratori che:

a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;

b) hanno prestato nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale la propria attività lavorativa, con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;

c) non sono titolari di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della citata legge n. 247 del 2007.

Art. 2.

*Procedura*

1. I lavoratori di cui all'art. 1 devono presentare domanda all'INAIL, entro il termine di 365 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione della sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo art. 1.

2. La durata di esposizione all'amianto per i periodi di attività lavorativa svolta nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo ministeriale successivamente all'anno 1992 fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, è certificato dall'INAIL.

3. La data di avvio dell'azione di bonifica, differenziata per i singoli reparti o aree produttive individuati dagli atti di indirizzo ministeriale, è determinata dalle ASL nel cui ambito territoriale sono stati effettuati gli interventi di bonifica, prevista verifica della relazione tecnica trasmessa dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

4. La certificazione di cui al comma 2 è rilasciata dall'INAIL previa acquisizione:

a) della domanda di cui al comma 1;

b) della comunicazione da parte delle ASL competenti della data di avvio dell'azione di bonifica di cui al comma 3, ovvero del mancato avvio della stessa azione di bonifica;

c) del curriculum professionale del lavoratore interessato, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992 sino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003.

5. Ai fini della certificazione di cui al comma 2 il datore di lavoro è tenuto a fornire all'INAIL tutte le notizie ritenute utili dall'Istituto medesimo.

6. Nei casi di controversia relativa al rilascio e al contenuto del curriculum lavorativo, ovvero di aziende cessate o fallite trovano applicazione le disposizioni recate dall'art. 3, commi 4 e 5 del decreto ministeriale 27 ottobre 2004.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2008

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
DAMIANO

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOA SCHIOPPA

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 11

08A03107

DECRETO 9 aprile 2008.

**Nomina del componente effettivo e supplente della commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro, in rappresentanza dei lavoratori di Biella.**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI BIELLA**

Visto il decreto n. 55 del 13 febbraio 2008, di ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 410 codice procedura civile, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998;

Vista la nota del 31 marzo 2008 dell'Associazione sindacale CISAL - Unione regionale del Piemonte, con la quale si designavano i signori Franco Giardina e Demetrio Marino, quali rappresentanti dei lavoratori, in sostituzione dei signori Paolo Leardi ed Alberto Lazzarato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alle nomine di cui sopra;

Decreta:

I signori Franco Giardina e Demetrio Marino sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente, della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, di cui al decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, in rappresentanza dei lavoratori.

Biella, 9 aprile 2008

*Il direttore provinciale: CORRENTE*

08A02867

Al 3

RILEVAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI INTERESSATI DALLA APPLICAZIONE DELLA L. N. 247/2007

ATTI DI INDIRIZZO  
CON TERMINE<sup>1</sup> AL 31 12 1992

LOCALITA'

IMPIANTO PRODUTTIVO

	IMPIANTO PRODUTTIVO	LOCALITA'	ATTI DI INDIRIZZO CON TERMINE <sup>1</sup> AL 31 12 1992
1	<input type="checkbox"/> Acciai Speciali Terni - ILVA Laminati Piani	Torino	n. 471 - 8 marzo 2001
2	<input type="checkbox"/> Michelin	Torino	n. 476 - 20 febbraio 2001
3	<input type="checkbox"/> Dalmine	Dalmine (BG)	n. 562 - 17 aprile 2001
4	<input type="checkbox"/> Enichem - Marghera	Marghera (VE)	n. 554 - 6 aprile 2001
5	<input type="checkbox"/> Vetreria Zignago	Portogruaro (VE)	n. 506 - 9 marzo 2001
6	<input type="checkbox"/> ILVA "Oscar Senigaglia"	Cornigliano (GE)	n. 453 - 6 marzo 2001
7	<input type="checkbox"/> Lucchini Siderurgica	Plombino (LI)	n. 580 - 23 aprile 2001
8	<input type="checkbox"/> Enichem - Ravenna	Ravenna	n. 471 - 8 marzo 2001
9	<input type="checkbox"/> Cereol Italia	Ancona	n. 475 - 8 marzo 2001
10	<input type="checkbox"/> ICFI	Napoli	n. 562 - 17 aprile 2001
11	<input type="checkbox"/> Kuwait - Raffinazione e Chimica	Napoli	n. 474 - 8 marzo 2001
12	<input type="checkbox"/> IPZS - Istituto Poligrafico e Zecca di Stato	Foggia	n. 562 - 17 aprile 2001
13	<input type="checkbox"/> Enichem - Brindisi	Brindisi	n. 316 - 6 dicembre 2000
14	<input type="checkbox"/> BFM - Bari Fonderie Meridionali	Bari	n. 479 - 8 marzo 2001
15	<input type="checkbox"/> ILVA	Taranto	n. 601 - 2 maggio 2001
			n. 451 - 6 marzo 2001
			n. 627 - 28 maggio 2001
			n. 329 - 6 aprile 2000
			n. 472 - 8 marzo 2001
			n. 480 - 8 marzo 2001
			n. 547 bis - 5 aprile 2001
			n. 562 - 17 aprile 2001
			n. 574 - 20 aprile 2001
			n. 575 - 23 aprile 2001
			n. 576 - 23 aprile 2001
			n. 643 - 6 giugno 2001

<sup>1</sup> CON ALMENO UNA DATA TERMINE, PER REPARTO, AREA PRODUTTIVA O MANSIONE AL 31 12 1992